



TRIBUNALE DI SCIACCA

Il giudice Filippo Lo Presi, nel procedimento iscritto al n. _____ del R.G. delle cause civili del 2014, vertente

tra

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.; F _____ G _____ ;

con gli Avvocato _____ (OMISSIS) ed _____ (OMISSIS)

OppONENTI

contro

BANCA _____, difesa
dall'Avvocato _____ (OMISSIS)

OPPOSTA

letti gli atti e sciolta la riserva trattenuta all'udienza dello scorso 11 agosto, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con istanza depositata unitamente all'apposizione introdotta ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., gli attori hanno chiesto la sospensione degli effetti esecutivi del mutuo fondiario del 12 aprile 2006 (per un importo di euro 350.000,00) che costituisce il titolo sotteso al precetto opposto.

Ed invero, la Banca _____, a fronte del mancato pagamento di due rate semestrali del suddetto mutuo, dopo aver risolto il rapporto, ha intimato alle opposenti il pagamento della somma complessiva di 260.068,86 euro di cui: 228.227,97 per capitale residuo; 23.184,88 euro per rate scadute; 8.034,42 euro per quota interessi su n. 2 rate insolute; euro 621,59 euro per interessi di mora sulle rate insolute al 25 giugno 2013; oltre ulteriori interessi da calcolarsi sul capitale residuo e le spese del precetto pari ad euro 350,00.

Tanto premesso, secondo la prospettazione degli attori, siccome il tasso di interesse è stato pattuito nella misura dell'8,143%, mentre il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento (II semestre del 2006) era del 6,24%, sarebbe evidente la natura usuraia dell'accordo ed, in applicazione dell'art. 1815 c.c., dovrebbe essere dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi. Rimodulando, allora, il piano di ammortamento mediante eliminazione di ogni interesse, risulterebbe la restituzione –da parte dell'opponente- di una somma addirittura superiore a quella indicata nelle due rate scadute; inoltre, l'esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto sarebbe stato esercitato dalla Banca in modo illegittimo.

Va subito rilevato che la soglia usuraia dell'8.143% è stata invero ricavata dagli attori mediante la somma algebrica tra il valore del tasso di interesse corrispettivo annuo (5,143%) ed il tasso di interesse moratorio "pari a 3 punti più del tasso in vigore con conteggio a giorni 365" (cfr. art. 5 contratto di mutuo).

Costituitasi in giudizio, l'opposta ha criticato l'assunto degli attori contestando la fondatezza del criterio dagli stessi utilizzato per determinare l'usurarietà dell'interesse: vale a dire la somma matematica tra il tasso dell'interesse corrispettivo e quello dell'interesse moratorio, chiedendo il rigetto della domanda spiegata con l'atto di citazione.

La questione di diritto che si pone in questa fase sommaria afferisce agli effetti dell'applicazione degli interessi moratori sulla rata insoluta di un finanziamento ad ammortamento c.d. a scalare, e con particolare riferimento alla prematura cessazione degli effetti del prestito.

Il *finis* sulla usurarietà dell'interesse applicato dalla Banca, infatti, metterebbe in discussione la legittimità della sua pretesa e dunque dell'intimazione di pagamento, giustificando la richiesta della società debitrice di sospendere cautelativamente l'inesco della procedura esecutiva.

In via di prima approssimazione, non vi è dubbio che il valore del tasso effettivo determinato nell'ambito di un'operazione di finanziamento è dato dalla semplice relazione tra montante delle rate previste nel piano di di ammortamento e capitale mutuato: e cioè dal rapporto tra la somma che per contratto deve essere rimborsata alla fine del rapporto e il capitale consegnato alla conclusione del rapporto.

Nel mutuo c.d. ad ammortamento scalare, le rate hanno una struttura composta: in parte sono costituite da interessi ed in parte da capitale. Il rapporto tra le due componenti – capitale ed interesse- si declina nel tempo in rate costanti in ciascuna della quali la quota

capitale aumenta progressivamente mentre quella relativa agli interessi progressivamente decresce. Ciò vuol dire anche che le rate iniziali sono composte per lo più da interessi.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa circostanza non determinerebbe una capitalizzazione originaria dell'interesse corrispettivo che, infatti, nella singola quota manterrebbe intatta la sua funzione (Cass. Civ. sent. n. 2593/03); l'ammortamento a scalare (o se si vuole "alla francese") attualizzerebbe, infatti, un interesse semplice, o lineare, in applicazione dell'art. 821 cpv. c.c. (in base al quale gli interessi civili si maturano giorno per giorno in funzione della durata del diritto), e dell'art. 1194 c.c.

Ma tanto considerato, è evidente che quando è applicato l'interesse moratorio sull'intero valore della rata a fronte del suo mancato pagamento, accade che sul montante originariamente previsto si aggiunge il valore degli interessi moratori e questa circostanza, determinando un effetto anatocistico (Cass. Civ. sent. n. 2072/2013) relativamente alla parte della rata costituita da interessi, produce anche l'aumento del costo del finanziamento e, perciò, può essere rilevante anche ai fini della valutazione della sua usurarietà.

Ciò, tuttavia, non consente di per sé di far ritenere come usurario l'intero finanziamento con riferimento sia ai costi diretti- interessi corrispettivi- che ai costi indiretti -interessi moratori. Ed invero, l'indagine sull'usurarietà del finanziamento non può muovere dalla premessa – non condivisibile- di confondere l'interesse corrispettivo e quello moratorio come se si trattasse di un interesse unitario.

L'approfondimento che occorre effettuare deve essere semmai finalizzato a verificare: a) se, tenuto conto della durata del rapporto e della composizione della singola rata, l'applicazione dell'interesse corrispettivo, una volta intervenuta la prematura risoluzione del mutuo, abbia prodotto o meno un'attualizzazione esponenziale e non più proporzionale del costo relativo al finanziamento; b) se l'operatività congiunta dell'interesse moratorio abbia prodotto o meno –ed anche indipendentemente dall'esito della verifica sub a)- l'usurarietà del prestito.

Ma per fare ciò occorre muovere dalla cifra originariamente pattuita in modo autonomo per il tasso dell'interesse corrispettivo e per quello dell'interesse moratorio, non potendosi, invero, condividere la tesi che – paventano le implicazioni sub a) e sub b), ma trascurando le diversità strutturali e funzionali delle distinte forme di interesse- pretende di sommare i tassi per essi distintamente stabiliti.

Solo muovendo dalla pattuizione originaria dei singoli e distinti tassi di interesse – corrispettivo e moratorio- potrà verificarsi l’eventuale usurarietà sopravvenuta generata dalla loro applicazione congiunta rispetto alla durata del rapporto (e solo allora sarà possibile analizzare gli effetti giuridici di tale eventuale usurarietà).

E del resto, siccome l’applicazione dell’interesse moratorio assolve alla funzione sanzionatoria del mancato adempimento, e siccome la mora al momento di stipula del rapporto non costituisce affatto una evenienza certa – ma anzi scongiurabile-, è eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio, come applicabile alla rata composta, determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse.

Per dimostrare l’usurarietà, anche soltanto sopravvenuta, non basta allegare il superamento del tasso soglia in base al cumulo matematico delle percentuali pattuite per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori. Occorre, invece, dimostrare in concreto che sull’intero capitale restituito l’effetto di quella combinazione tra interessi diversi abbia determinato usura. E tale dimostrazione non può prescindere da una analitica ricostruzione circa l’incidenza di quegli interessi sulla singola rata a composizione variabile ed in considerazione del valore complessivo del capitale da restituire.

Alla luce di queste considerazioni, non può farsi a meno di considerare che nel caso di specie le contestazioni degli oppositori si presentano generiche e non sono sostenute da alcun elemento di calcolo diverso dalla somma tra i diversi tassi di interesse corrispettivo e moratorio; il che, anche in questa fase sommaria, le rende insufficienti ad accogliere la richiesta di sospensione della procedura esecutiva.

PTM

Rigetta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario del 12 aprile 2006;

al merito le spese di questa fase interinale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Sciacca, 13 agosto 2014

Il Giudice
Filippo Lo Presti